

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la propria imbarcazione da diporto con lo scopo di garantire il proprietario contro i danni derivanti da perdita totale, l'abbandono e i danni parziali conseguenti ad un evento assicurato. Comprende anche le spese per assistenza o salvataggio, incluse quelle per la rimozione del relitto.



Che cosa è assicurato?

A libera scelta del Cliente sono assicurabili tre diversi tipi di coperture: "A" – Garanzia massima, "B" – Garanzia ridotta e "C" – Garanzia minima.

Qualunque sia la formula di copertura scelta, sono sempre assicurate, in seguito a qualsiasi avvenimento non escluso:

- ✓ la perdita totale
- ✓ l'abbandono della propria imbarcazione.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione:

- ✓ le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio
- ✓ le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

✓ "A" – Garanzia massima

Oltre a quanto sopraindicato, sono assicurati i danni parziali come i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto, all'apparato motore ed all'impianto elettrico, alle vele o alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici, per i quali sono operanti i limiti come dettagliato nello specifico riquadro a fianco.

✓ "B" – GARANZIA RIDOTTA

Con questa garanzia i danni parziali sono assicurati esclusivamente se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

✓ "C" – Garanzia minima

Con questa garanzia sono solamente assicurati la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria. Non sono assicurati i danni parziali.

La copertura assicurativa può essere integrata con le seguenti garanzie che ne possono completare la copertura:

- ✓ Regate veliche;
- ✓ Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto
- ✓ Scuola di vela o di guida;
- ✓ Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio;
- ✓ Trasferimenti terrestri;
- ✓ Eventi socio-politici;
- ✓ Clausola "Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico"
- ✓ Clausola "Acque non protette";
- ✓ Clausola "Alluvione e inondazione";
- ✓ Clausola "Bagagli ed oggetti personali";
- ✓ Clausola "Deroga alla regola proporzionale per danni parziali" (Solo con la garanzia tipo "A" o "B").

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

✘ Con l'assicurazione "A – Garanzia massima":

- a) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- b) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza d'incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

✘ Limiti di operatività

L'assicurazione è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto della quale esuli il fine di lucro e che con il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

✘ L'imbarcazione non deve avere vetustà superiore a 10 anni.

✘ Non sono assicurati: indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa; attrezzature da pesca e da immersione subacquea; documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso; oggetti d'arte e di antiquariato.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione danni derivanti da:

- ! dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio; (per la colpa grave, se uno delle persone sopra indicate è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, HDI risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione);
- ! insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- ! innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- ! alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- ! atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone

che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;

- ! guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- ! radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale entro i seguenti limiti geografici:

- ✓ in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;
- ✓ a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio da pagare varia in funzione del tipo di copertura prescelto e dal valore dell'imbarcazione da assicurare.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale e non ha "tacito rinnovo".

È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (aumento del 3%); il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 250,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia alle ore 24 del giorno del pagamento del premio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza. In quanto contratto "senza tacito rinnovo", non sono previsti i 15 giorni di copertura dopo il giorno di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. In caso di recesso, HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso.